

Legge federale sugli aiuti finanziari alle organizzazioni che concedono fideiussioni alle piccole e medie imprese

del 6 ottobre 2006 (Stato 1° luglio 2019)

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

visto l'articolo 103 della Costituzione federale¹;

visto il rapporto della Commissione dell'economia e dei tributi del Consiglio nazionale del 15 novembre 2005²;

visto il parere del Consiglio federale del 10 marzo 2006³,

decreta:

Sezione 1: Disposizioni generali

Art. 1 Scopo

¹ La presente legge ha lo scopo di agevolare l'ottenimento di crediti bancari da parte di piccole e medie imprese in Svizzera che siano efficienti e in grado di svilupparsi.⁴ Si vuole così promuovere segnatamente la costituzione di tali imprese.

² A tal fine la Confederazione può accordare aiuti finanziari a organizzazioni di diritto privato che concedono fideiussioni.

Art. 2 Principi della promozione

Ai fini della promozione la Confederazione bada affinché:

- a. sia tenuto conto delle necessità delle regioni del Paese;
- b. le fideiussioni siano offerte in tutta la Svizzera;
- c. siano tenute in considerazione in particolare le esigenze delle donne dirigenti d'azienda e quelle delle persone che aspirano a un'attività indipendente;
- d.⁵ le fideiussioni siano offerte a titolo complementare rispetto al mercato del credito.

RU 2007 693

¹ RS 101

² FF 2006 2771

³ FF 2006 2799

⁴ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 14 dic. 2018, in vigore dal 1° lug. 2019 (RU 2019 1781; FF 2018 1049).

⁵ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 14 dic. 2018, in vigore dal 1° lug. 2019 (RU 2019 1781; FF 2018 1049).

Sezione 2: Concessione degli aiuti finanziari

Art. 3⁶ Beneficiari

Possono beneficiare di aiuti finanziari le organizzazioni riconosciute che forniscono garanzie sotto forma di fideiussioni solidali alle piccole e medie imprese in Svizzera che assumono crediti presso banche ai sensi della legge dell'8 novembre 1934⁷ sulle banche.

Art. 4 Condizioni del riconoscimento

¹ Sono riconosciute le organizzazioni:

- a. gestite senza scopo di lucro;
- b. aperte alle imprese di tutti i settori;
- c.⁸ indipendenti dall'erogatore del credito sotto il profilo giuridico ed economico;
- d. dirette con professionalità ed efficienza; e
- e. attive a livello sovracantonale.

² Il Consiglio federale può limitare il numero delle organizzazioni riconosciute. Queste scelgono liberamente la loro forma organizzativa.

Art. 5 Aiuti finanziari

¹ Gli aiuti finanziari sono versati:

- a. per la copertura di perdite da fideiussioni;
- b. per le spese d'amministrazione.

² In casi eccezionali motivati, la Confederazione può mettere a disposizione delle organizzazioni mutui di grado posteriore.

Art. 6⁹ Limite della fideiussione e contributo della Confederazione alla copertura delle perdite

¹ Le organizzazioni riconosciute possono concedere fideiussioni ai sensi della presente legge fino a concorrenza di un milione di franchi.

² La Confederazione assume il 65 per cento delle perdite derivanti da fideiussioni ai sensi della presente legge.

⁶ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 14 dic. 2018, in vigore dal 1° lug. 2019 (RU 2019 1781; FF 2018 1049).

⁷ RS 952.0

⁸ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 14 dic. 2018, in vigore dal 1° lug. 2019 (RU 2019 1781; FF 2018 1049).

⁹ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 14 dic. 2018, in vigore dal 1° lug. 2019 (RU 2019 1781; FF 2018 1049).

³ Sono fatti salvi gli articoli 71a–71d della legge del 25 giugno 1982¹⁰ sull'assicurazione contro la disoccupazione.

Art. 7¹¹ Spese d'amministrazione

¹ La Confederazione partecipa alle spese d'amministrazione che le organizzazioni sostengono per la concessione di fideiussioni, indipendentemente dal contributo dei Cantoni.

² Se un'organizzazione distribuisce l'avanzo netto ai proprietari, la Confederazione riduce di un importo equivalente la sua partecipazione alle spese d'amministrazione dell'organizzazione interessata.

Art. 8¹² Finanziamento

¹ L'Assemblea federale stanza con decreto federale semplice crediti quadro limitati nel tempo per finanziare mutui di grado posteriore secondo l'articolo 5 capoverso 2.

² Il volume netto delle fideiussioni che fruiscono della copertura delle perdite secondo l'articolo 6 capoverso 2 non può superare i 600 milioni di franchi.

³ Gli importi degli aiuti finanziari per la copertura delle perdite prevedibili da fideiussioni e delle spese d'amministrazione sono iscritti nel preventivo.

Sezione 3: Procedura e rimedi giuridici

Art. 9 Riconoscimento e sorveglianza

¹ Il Dipartimento federale dell'economia, della formazione e della ricerca (DEFR)¹³ riconosce su richiesta le organizzazioni che adempiono le condizioni di cui agli articoli 3 e 4. Il riconoscimento può essere vincolato a oneri.

² Il DEFR sorveglia il rispetto delle condizioni e degli oneri. Le organizzazioni beneficiarie gli mettono a disposizione le informazioni necessarie a tal fine.

³ Se un'organizzazione non adempie più le condizioni, il DEFR può revocarle il riconoscimento.

¹⁰ RS 837.0

¹¹ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 14 dic. 2018, in vigore dal 1° lug. 2019 (RU 2019 1781; FF 2018 1049).

¹² Nuovo testo giusta il n. I della LF del 14 dic. 2018, in vigore dal 1° lug. 2019 (RU 2019 1781; FF 2018 1049).

¹³ Nuova espr. giusta il n. I 37 dell'O del 15 giu. 2012 (Riorganizzazione dei dipartimenti), in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2012 3655). Di detta mod. è tenuto conto in tutto il presente testo.

Art. 10 Rimedi giuridici

Le decisioni del DEFR sono impugnabili dinanzi al Tribunale amministrativo federale.

Sezione 4: Valutazione**Art. 11**

Il Consiglio federale riferisce periodicamente all'Assemblea federale sull'adeguatezza, l'efficacia e l'economicità della presente legge.

Sezione 5: Disposizioni finali**Art. 12** Esecuzione

¹ Il Consiglio federale emana le disposizioni esecutive.

² Il DEFR è incaricato dell'esecuzione della presente legge. Può delegare a terzi compiti relativi all'esecuzione.

³ La delega di compiti d'esecuzione è effettuata mediante mandati di prestazioni.

Art. 13 Abrogazione e modifica del diritto vigente

¹ Il decreto federale del 22 giugno 1949¹⁴ inteso a promuovere le cooperative di fideiussione delle arti e mestieri è abrogato.

² Le leggi qui appresso sono modificate come segue:

...¹⁵

Art. 14 Disposizione transitoria

Le fideiussioni concesse prima dell'entrata in vigore della presente legge continuano ad essere rette dal decreto federale del 22 giugno 1949¹⁶ inteso a promuovere le cooperative di fideiussione delle arti e mestieri.

Art. 14a¹⁷ Disposizione transitoria della modifica del 14 dicembre 2018

I contratti di fideiussione in corso all'entrata in vigore della modifica del 14 dicembre 2018 rimangono in essere conformemente al diritto anteriore fino alla loro scadenza ordinaria.

¹⁴ [RU 1949 II 1691, 1968 105]

¹⁵ Le mod. possono essere consultate alla RU 2007 693.

¹⁶ [RU 1949 II 1691, 1968 105]

¹⁷ Introdotto dal n. I della LF del 14 dic. 2018, in vigore dal 1° lug. 2019 (RU 2019 1781; FF 2018 1049).

Art. 15 Referendum ed entrata in vigore

¹ La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

² Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

Data dell'entrata in vigore:

Art. 1–12: 15 marzo 2007¹⁸

Art. 13–15: 15 luglio 2007¹⁹

¹⁸ DCF del 28 feb. 2007.

¹⁹ Art. unico cpv. 1 dell'O del 27 giu. 2007 (RU **2007** 3363).

